

OMNISOLUTIONS PROPERTY - INCENDIO

Contratto di Assicurazione contro l'incendio

Il presente documento contrattuale (Edizione 01/2019), contenente:

- **Glossario**
- **Condizioni di assicurazione**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Glossario

Nella presente polizza, i termini di seguito definiti hanno il seguente significato:

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE:

sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati - elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine - personal computer.

ASSICURATO:

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE:

il contratto di assicurazione.

BESTIAME:

animali bovini, equini, ovini, suini e da cortile.

CONSUMATORE:

la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività.

CONTENITORE ANTINCENDIO:

mobile a doppia parete in lamiera di acciaio con intercapedine riempita con speciali materiali isolanti, non deteriorabili nel tempo. Esso deve avere una struttura compatta, indeformabile; i perimetri dei battenti e le testate dei cassettei devono presentare un incastro rompifiamma; nel caso di classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall'altro da un diaframma di separazione anch'esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a sé stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico.

Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto.

CONTENUTO:

l'insieme dei beni posti nei locali dell'ente assicurato, anche in diverse ubicazioni purché indicate in polizza, più precisamente:

- a) **arredamento domestico** - complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant'altro di inerente all'abitazione, compresi arazzi, tappeti, quadri d'autore e oggetti d'arte di valore singolo non superiore a Euro 775,00;
- b) **contenuto, arredamento ed impianti** - mobilio e arredamento (compresi arazzi, tappeti, quadri d'autore e oggetti d'arte di valore singolo non superiore a Euro 775,00) e macchine d'ufficio, registri, stampati, cancelleria, impianti e mezzi di sollevamento - esclusi ascensori, montacarichi e scale mobili - di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. o equivalenti uffici competenti; apparecchiature mobili di riscaldamento e condizionamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, serbatoi e sili non in cemento armato e muratura, nonché tutto ciò che non rientri nelle definizioni di Arredamento domestico, Macchinari ed attrezzature, Valori o Cose particolari. È comunque escluso quanto rientra nella definizione di "Apparecchiature elettroniche";
- c) **macchinari, attrezzature** - macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, nonché apparecchiature elettroniche come da specifica definizione;
- d) **valori** - valuta a corso legale, nazionale od estera (escluse le monete da collezione), titoli di credito in genere, carte valori, valori bollati e postali, biglietti di lotterie, biglietti e tessere per mezzi pubblici e buoni benzina, tessere telefoniche e autostradali a consumo, e qualsiasi altra carta rappresentante valore, fustelle farmaceutiche, con il massimo di quanto indicato in polizza;
- e) **cose particolari**:
 1. archivi: archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
 2. modelli: modelli, stampi, garbi, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami e zinchi con incisioni e simili; sino alla concorrenza del **10%** della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di **Euro 7.000,00**, senza tenere conto del valore a nuovo, d'affezione, artistico e scientifico e di ogni altro danno indiretto o conseguenziale;
- f) **Merci** - materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali, ed esclusi esplosivi, infiammabili e merci speciali.

Sono tollerate per queste ultime le seguenti quantità:

 - 1 Kg. di "esplosivi";
 - 50 Kg. di "infiammabili" (non tenendo conto di quelli in serbatoi completamente interrati);
 - 50 Kg. di "merci speciali" (non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito).

Sono comprese merci e materie prime di natura diversa rispetto a quelle relative all'attività dichiarata nonché metalli preziosi, oggetti totalmente o parzialmente di metallo prezioso, le pietre preziose, perle naturali e di coltura, sino al **10%** della somma assicurata per il "Contenuto" con il massimo di **Euro 3.000,00** nonché veicoli iscritti al P.R.A. ricoverati

presso i locali dell'esercizio dell'assicurato non in circolazione su strade e/o aree ad uso pubblico o ad esse equiparate, per lavori di riparazione e/o manutenzione.

- g) **Merci speciali** - celluloidi (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle Merci).

Non si considerano Merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

Non sono compresi:

- gli oggetti in genere di pietre e/o metalli preziosi sciolti o montati o costituenti macchine ed attrezzi o loro parti, salvo quanto previsto alla lettera f) - merci;
- gli enti in leasing qualora già garantiti con apposita assicurazione.
- **effetti personali** dell'Assicurato e dei suoi addetti con il limite del **5%** della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di **Euro 500,00** per singolo oggetto e di **Euro 2.000,00** per sinistro.

CONTRAENTE:

il soggetto che stipula l'assicurazione.

ESPLODENTI:

sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

a) a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;

b) per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'Art. 83 del R.D. del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

ESPLOSIONE:

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO:

l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate; impianti idrici e igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e condizionamento centralizzati, impianti di segnalazione e comunicazione, di allarme, ascensori, montacarichi, scale mobili; altri impianti o installazioni considerati immobili per natura e destinazione; affreschi e statue non aventi valore artistico. È escluso quanto rientra nella definizione "Contenuto, arredamento, impianti" e "Macchinari, attrezzature".

Relativamente a: Rischi Civili - Rischi Agricoli - Piccoli Rischi Commerciali - le caratteristiche costruttive del fabbricato sono:

- se Classe 1: fabbricato con strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; nei soli fabbricati a più piani è tollerata l'armatura del tetto in legno; (N.B. - È considerato piano, a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante al tetto).
- se Classe 2: fabbricato con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; solai o armatura del tetto comunque costruiti;
- se Classe 3: fabbricato con strutture portanti verticali in materiali incombustibili; solai, pareti esterne e tetto comunque costruiti;
- se Classe 4: fabbricato comunque costruito;

Relativamente a: Medi e Grandi Rischi Commerciali - Piccole e Grandi Industrie - Rischi Vari - le caratteristiche costruttive del fabbricato sono:

- se Indice 1: fabbricato con strutture portanti verticali e del tetto in cemento armato e/o laterizi, manto del tetto, pareti esterne, solai e coibentazioni (ove esistono), in materiali incombustibili;
- se Indice 2: fabbricato con strutture portanti verticali in cemento armato e/o laterizi, strutture portanti del tetto, manto del tetto, pareti esterne, solai e coibentazioni (ove esistono), in materiali incombustibili;
- se Indice 3: fabbricato con strutture portanti verticali in cemento armato e/o laterizi, strutture portanti del tetto in materiali combustibili, manto del tetto, pareti esterne, solai e coibentazioni (ove esistono), in materiali incombustibili;
- se Indice 4: fabbricato con strutture portanti verticali, del tetto, manto del tetto, pareti esterne, solai e coibentazioni (ove esistono), in materiali incombustibili;
- se Indice 5: fabbricato con strutture portanti verticali, manto del tetto e pareti esterne in materiali incombustibili, strutture portanti del tetto, solai e coibentazioni in materiali combustibili.

FRANCHIGIA:

l'importo prestabilito, espresso in cifra fissa o in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo.

INCENDIO:

combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILI:

sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNIZZO:

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INFIAMMABILI:

- gas combustibili;
- sostanze e prodotti non considerati “esplosivi” con punto di infiammabilità inferiore a 55° C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili;

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

IVASS:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

MACCHINARIO:

macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento - esclusi ascensori, montacarichi e scale mobili - di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. o equivalenti uffici competenti, serbatoi e sili non in cemento armato o muratura; altri impianti non indicati sotto la definizione “Fabbricato”. È comunque escluso quanto rientra nella definizione di “Apparecchiature elettroniche”.

MACCHINE AGRICOLE:

i veicoli semoventi o trainati, destinati a servizi e a lavorazioni meccanico agrarie anche in azione, non in circolazione su strade ad uso pubblico o ad esse equiparate, nell’ambito dei confini dell’azienda agricola.

MACCHINE MORDENTI:

quelle macchine utensili i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli, segatura o polvere. Convenzionalmente non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 1 KW.

MERCI FLOTTANTI:

merci soggette a fluttuazione nel corso del periodo di validità del contratto.

POLIZZA:

il documento che prova l’assicurazione.

PREMIO:

la somma dovuta dal Contraente alla Società.

SCOPERTO:

la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.

SCOPPIO:

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.

SINISTRO:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ:

Amissima Assicurazioni S.p.A.

OMNISOLUTIONS PROPERTY - INCENDIO

Condizioni di Assicurazione

- **Sezione 1 - Incendio**
- **Sezione 2 - Norme che regolano l'assicurazione in generale**

Indice

Sezione 1 - Incendio.....	pag. 2
• Che cosa posso assicurare.....	pag. 2
• Contro quali danni posso assicurarmi.....	pag. 2
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro.....	pag. 14
• Che cosa fare in caso di sinistro.....	pag. 18
• Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti.....	pag. 20
 Sezione 2 - Norme che regolano l'assicurazione in generale.....	 pag. 21

SEZIONE 1 - INCENDIO

Che cosa posso assicurare

Art. 1.1 - COSE ASSICURABILI

Con le garanzie previste in questa sezione possono essere assicurate le seguenti cose:

1. Il fabbricato indicato nella scheda di polizza;
2. Il contenuto e le attrezzature se presenti, ubicate nel fabbricato di cui sopra;
3. Le merci, se presenti, utilizzate per la produzione ed anch'esse ubicate nel fabbricato di cui al punto 1.

La Società assicura anche le cose di proprietà di terzi e, in tal caso, la polizza si intende stipulata dal Contraente per conto di terzi, proprietari o comproprietari.

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 1.2 - INCENDIO

La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata nella scheda di polizza, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile ai termini di polizza, fermo quanto previsto dall'Art. 1.90;
- le spese documentate sostenute dall'Assicurato per trasportare altrove e ricollocare il contenuto assicurato rimasto illeso qualora il sinistro abbia reso inagibili i locali. La garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di Euro 20.000,00 per sinistro e per anno;

Ove non previste franchigie maggiori o specifiche deroghe, la garanzia verrà prestata, per le partite Fabbricato, Contenuto/Arredamento/Impianti, Macchinari/Attrezzature, con una franchigia pari ad Euro 250,00.

Art. 1.3 - RISCHIO LOCATIVO (operante se richiamata nella scheda di polizza)

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai termini degli Artt. 1588, 1589, 1611 c.c.; risponde secondo le Norme che regolano l'assicurazione incendio e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni materiali e diretti cagionati da incendio o da altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1.87 qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali ai termini di polizza.

Ove non previste franchigie maggiori o specifiche deroghe, la garanzia verrà prestata con una franchigia pari ad Euro 250,00.

Art. 1.4 - RICORSO TERZI (operante se richiamata nella scheda di polizza)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 c.c. nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 c.c.

Ove non previste franchigie maggiori o specifiche deroghe, la garanzia verrà prestata con una franchigia pari ad **Euro 250,00**.

Art. 1.5 - RICORSO LOCATARI (operante se richiamata nella scheda di polizza)

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di locatore del fabbricato o di una sua porzione, risponde secondo le Norme che regolano l'assicurazione incendio e nei limiti della somma assicurata a questo titolo, dei danni materiali e diretti cagionati da incendio o dagli altri eventi previsti dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, alle cose mobili di proprietà dei locatari o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quando alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 c.c.

Ove non previste franchigie maggiori o specifiche deroghe, la garanzia verrà prestata con una franchigia pari ad **Euro 250,00**.

Art. 1.6 - ATTREZZATURE ED ARREDI POSTI ALL'APERTO (operante se richiamata nella scheda di polizza)

La Società indennizza attrezzature ed arredi posti all'aperto, nelle adiacenze dell'esercizio in conseguenza dei soli eventi di incendio, fulmine, esplosione o scoppio, non causato da ordigni esplosivi, verificatisi durante le ore di apertura dell'azienda o anche durante le ore di inattività.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari ad **Euro 250,00**;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.7 – MERCI IN FORMA FLOTTANTE (operante se richiamata nella scheda di polizza)

La Società si impegna ad assicurare, mediante applicazioni posticipate, altre somme fino al massimo previsto in polizza, in aumento alle partite merci indicate ed al tasso annuo pattuito.

Per ciascuna annualità assicurativa e per ciascuna partita di polizza, il Contraente provvederà al versamento anticipato di un acconto pari a 2/10 del premio corrispondente all'applicazione del valore di massimo impegno flottante.

Detto acconto, maggiorato di imposte, rimarrà in ogni caso acquisito dalla Società anche se il premio, calcolato al termine di ciascuna annualità assicurativa, risultasse inferiore.

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

- 1) le denunce dovranno essere trasmesse alla Società mediante raccomandata, telex, telefax o altro mezzo equivalente con data certa.

La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di trasmissione della denuncia salvo sia indicata data posteriore:

- 2) la denuncia è operante sino alla successiva altra denuncia anche se vi fosse passaggio di annualità assicurativa;
- 3) la garanzia non è operante per somme eccedenti il massimo impegno relativo a ciascuna partita indicata in polizza;
- 4) il premio sarà conteggiato alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa aggiungendo, partita per partita, le somme assicurate per ciascun giorno e applicando ai totali 1/360 del rispettivo tasso annuo;
- 5) la differenza tra il premio così conteggiato e l'anticipo corrisposto, maggiorata di imposte, costituirà il premio di regolazione dovuto dal Contraente;
- 6) tale premio dovrà essere pagato entro 15 giorni da quando la Società ha presentato al Contraente il relativo conto di regolazione.

Se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine l'assicurazione, limitatamente alla presente copertura fluttuante, resterà sospesa ai sensi dell'Art. 2.3 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari ad **Euro 250,00**;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.8 - AUMENTO PERIODICO MERCI (operante se richiamata nella scheda di polizza)

Il capitale assicurato per la partita Merci in forma fissa si intende aumentato dell'ulteriore somma e per il periodo indicato nella scheda di polizza.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari ad **Euro 250,00**;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.9 - MERCI IN REFRIGERAZIONE (operante se richiamata nella scheda di polizza)

A parziale deroga dell'Art. 1.54, lettera i), la Società risponde, nei limiti della somma assicurata a questo titolo, dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- 1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- 2) fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti:

- ad eventi garantiti in polizza;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell'acqua, negli impianti di produzione e di distribuzione dell'energia elettrica, purché tali danni non siano in relazione con allagamenti, inondazioni, movimenti del terreno, scioperi, atti di sabotaggio o di terrorismo o con ogni altro evento previsto nelle esclusioni di cui all'Art. 1.54, lettere a), b) ed e).

Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga oltre sei ore, l'Assicurato od il Contraente s'impegna a darne immediato avviso alla Società con il mezzo più rapido e sicuro disponibile.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.10 – CRISTALLI (operante se richiamata nella scheda di polizza)

La Società indennizza, nel limite della somma assicurata indicata nella scheda di polizza, le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione, dovuta a rottura per qualunque causa delle lastre piane e curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, specchio, mezzo-cristallo, vetro e simili (escluse quindi le cornici), comprese le insegne, stabilmente collocate tanto all'esterno che all'interno dei locali, su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili (comprese le iscrizioni e decorazioni), comprensive dei costi di trasporto e di installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza, salvo le cavillature subite da lastre anti sfondamento.

In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui alle Sezioni Incendio e Garanzie Accessorie e Furto e Garanzie Accessorie, la Società risponderà solo per la parte di danno non coperta dalle suddette garanzie.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c..

L'assicurazione non comprende le rotture:

- a) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimenti del terreno o assestamenti del fabbricato, restauro locali, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- b) causate da incendio, da fulmine, da scoppio, da esplosione, da gelo;
- c) di lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre o esenti da difetti;
- d) di sorgenti luminose e delle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito.

Art. 1.11 – ACQUA CONDOTTA (operante se richiamata nella scheda di polizza)

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di **rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o di condizionamento**, esistenti nel fabbricato o porzione di fabbricato assicurato.

La Società non risponde:

- a) dei danni dovuti ad umidità e stillicidio ed infiltrazioni di acqua piovana;
- b) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- c) dei danni alle merci che si trovano in locali interrati e/o seminterrati nonché a quelle poste a meno di 12 cm. dal suolo;
- d) verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali assicurati.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.12 – SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO (operante se richiamata nella scheda di polizza)

A complemento di quanto previsto dalla Garanzia ACQUA CONDOTTA che precede, a seguito di un sinistro che coinvolga la stessa la Società indennizza:

- 1) le **spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura** che ha dato origine all'evento dannoso, sempre che l'evento stesso sia indennizzabile a termini di polizza.

Sono comprese le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino del fabbricato.

Si intendono escluse le tubazioni e relativi raccordi interrati esterni al fabbricato.

- 2) le **spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi, in caso di dispersione del gas** relativa agli impianti di distribuzione posti al servizio del fabbricato stesso, accertata dall'Azienda erogatrice e che comporti, da parte della stessa, il blocco dell'erogazione del servizio.

Sono comunque escluse le spese necessarie per rendere l'impianto conforme alle normative vigenti in materia.

Per entrambe le coperture:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.13 – OCCLUSIONE DI CONDUTTURE (operante se richiamata nella scheda di polizza)

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di **occlusione delle condutture** di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento, nonché rigurgiti e trabocchi delle fognature al servizio del fabbricato pertinente l'Azienda assicurata oppure di pertinenza dell'intero edificio qualora il fabbricato faccia parte di una maggiore costruzione.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.14 – COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE (operante se richiamata nella scheda di polizza)

La Società indennizza i danni materiali e diretti agli Enti assicurati causati da fuoriuscita accidentale di acqua o di altro fluido da impianti automatici di estinzione.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.15 – DISPERSIONE LIQUIDI (operante se richiamata nella scheda di polizza)

La Società indennizza i danni materiali e diretti di dispersione di liquidi, in quanto parte delle Merci assicurate, contenute in appositi contenitori a causa di rottura accidentale degli stessi nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati.

Sono esclusi i danni:

- a) derivanti o conseguenti ad imperizia e/o negligenza, errata apertura o chiusura di valvole e/o rubinetti anche se conseguenti a guasto;
- b) dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori;
- c) di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- d) di fuoriuscita di materiale fuso;
- e) causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- f) nonché le spese sostenute per la ricerca della rottura e la sua riparazione.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.16 – FENOMENO ELETTRICO (operante se richiamata nella scheda di polizza)

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da **effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici**, da qualsiasi motivo occasionati, agli impianti, macchine, motori, apparecchi e circuiti elettrici anche mobili, audio e audiovisivi, antenne radiotelevisive, pannelli solari, insegne luminose, apparecchiature elettriche ed elettroniche ed impianti d'allarme, purché di pertinenza dell'azienda.

La Società **non risponde dei danni**:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o di revisione, nonché di danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- d) alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.17 – EVENTI ATMOSFERICI (operante se richiamata nella scheda di polizza)

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da **eventi atmosferici**, sotto forma di uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati o non; sono altresì compresi i danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.

La società **non risponde dei danni:**

causati da:

- a) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- b) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- c) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- d) gelo;
- e) cedimento o franamento del terreno, valanghe e slavine, anche se verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

subiti da:

- f) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- g) gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- h) enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- i) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, tende o tendoni, e quanto in essi contenuto;
- l) serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- m) lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.18 – SOVRACCARICO NEVE (operante se richiamata nella scheda di polizza)

Si intendono compresi i danni da **sovraccarico di neve** sul tetto e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.

Da tale copertura sono esclusi i danni a:

- a) fabbricati non conformi alle norme vigenti al momento della costruzione relative a sovraccarichi da neve (D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 G.U. n. 56 del 26/2/82 e successive modifiche ed eventuali disposizioni locali);
- b) lucernari, vetrate, serramenti in genere, pannelli solari, all'impermeabilizzazione a meno che il danno sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.19 – GRANDINE SU FRAGILI (operante se richiamata nella scheda di polizza)

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati dalla grandine su fragili, quali:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di vetro o cristallo di ogni tipo, di cemento-amianto e manufatti di materia plastica, esclusi quelli non integri ed esenti da difetti oppure che alla data del sinistro, per effetto di invecchiamento, avevano perso le caratteristiche di resistenza originaria.

Si precisa altresì che:

- le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili;
- sono esclusi i danni a pannelli solari e pannelli fotovoltaici;

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.20 – EVENTI SOCIO POLITICI – ATTI VANDALICI (operante se richiamata nella scheda di polizza)

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate verificatisi in conseguenza di **tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato** (esclusi i danni da contaminazione biologica e/o chimica);

La Società risponde altresì degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati – anche a mezzo di ordigni esplosivi – da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, esclusi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- a) da inondazione o frana;
- b) da furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazioni di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od emissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- g) di imbrattamenti e deturpazione di muri esterni del fabbricato e sue pertinenze;
- h) a lastre e cristalli.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per danni avvenuti nel corso di occupazione non militare delle proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde degli altri danni di cui sopra, anche se verificatisi nel suddetto periodo.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.21 – SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO (operante se richiamata nella scheda di polizza)

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico autorizzato i residui del sinistro - esclusi comunque sia quelli rientrati nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 91 5/82 e successive modificazioni ed integrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la presente garanzia non è operante il disposto dell'Art. 1.87.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo, ulteriore somma assicurata a questo titolo ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 1.2.

Art. 1.22 – SPESE DI TRASLOCO E RICOLLOCAMENTO DEL CONTENUTO IN AUMENTO (operante se richiamata nella scheda di polizza)

La Società rimborsa le spese documentate sostenute dall'Assicurato per trasportare altrove e ricollocare il contenuto assicurato rimasto illeso qualora il sinistro abbia reso inagibili i locali.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.23 – TERREMOTO (operante se richiamata nella scheda di polizza)

La Società risponde dei danni materiali e subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Esclusioni – Ai soli effetti della presente garanzia, a parziale deroga di quanto previsto in polizza, la Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica, da inondazioni, alluvioni, allagamenti, da maremoto;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Agli effetti della presente garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”;
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto e del minimo indicati nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore di quanto indicato nella scheda di polizza.

Art. 1.24 – INONDAZIONI, ALLUVIONI ed ALLAGAMENTI (operante se richiamata nella scheda di polizza)

La Società indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Esclusioni – Ai soli effetti della presente garanzia, a parziale deroga di quanto previsto in polizza, la Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione, alluvione, allagamento sulle cose assicurate;
- c) da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;
- e) da franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- f) a enti mobili all’aperto;
- g) alle merci e/o attrezzature e macchinari posti in locali interrati o seminterrati;
- h) alle merci e/o attrezzature e macchinari la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto e del minimo indicati nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore di quanto indicato nella scheda di polizza.

Art. 1.25 – STABILIMENTO INATTIVO O FABBRICATO VUOTO (operante se richiamata nella scheda di polizza)

I premi della presente assicurazione sono stati convenuti sulla specifica dichiarazione del Contraente o dell’Assicurato che lo stabilimento è completamente inattivo o vuoto. È data facoltà dell’Assicurato di mettere in attività le macchine ogni mese per due giorni, anche non consecutivi, al solo fine della conservazione delle macchine stesse.

Qualora intervenga un mutamento nel rischio che comporti una variazione di questa dichiarazione, il Contraente o l’Assicurato si obbliga a darne avviso alla Società ed a pagare l’aumento di premio in conformità a quanto stabilito dalla Tariffa per le variare caratteristiche del rischio.

Se il sinistro si verifica prima che il Contraente o l’Assicurato abbia adempiuto ad entrambi i detti obblighi, si applica il disposto, dell’ultimo colla dell’Art. 1898 c.c.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto e del minimo indicati nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore di quanto indicato nella scheda di polizza.

Art. 1.26 – CLAUSOLA IN NOME E PER CONTO (operante se richiamata nella scheda di polizza)

La presente polizza assicura il fabbricato in nome proprio e nell’interesse del proprietario del fabbricato; in questo caso le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni;

inoltre se il fabbricato assicurato è goduto in locazione dall’Assicurato, la Società nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 c.c. risponde, secondo le condizioni che regolano l’assicurazione, dei danni diretti e materiali cagionati da evento garantito dalla Sezione 1, ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato.

In ogni caso la Società non indennizzerà, per effetto della presente condizione e della copertura Rischio Locativo, somma assicurata superiore a quella indicata alla partita Fabbricato cui si riferiscono entrambe.

L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il coniuge proprietario o comproprietario e/o per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato

Art. 1.27 – RILEVATORI DI FUMO E/O IMPIANTI FISSI AUTOMATICI DI ESTINZIONE A PIOGGIA (operante se richiamata nella scheda di polizza)

Il Contraente / Assicurato dichiara che i locali sono protetti da rilevatori di fumo, con o senza impianto automatico di estinzione incendi a pioggia, collegati ad impianto di allarme sonoro e visivo nonché segnalazione remota agli addetti della sorveglianza e/o spegnimento incendi.

Ai fini e per l’efficacia delle garanzie, l’impianto sopra descritto deve essere efficiente e sempre in funzione.

Art. 1.28 – ENTI PARTICOLARI (operante se richiamata nella scheda di polizza)

La copertura si intende estesa a:

1. archivi: archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
2. modelli: modelli, stampi, garbi, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami e zinchi con incisioni e simili, senza tenere conto del valore a nuovo, d'affezione, artistico e scientifico e di ogni altro danno indiretto o consequenziale.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.29 – FABBRICATI APERTI AI LATI (operante se richiamata nella scheda di polizza)

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti da fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro).

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.30 – INFIAMMABILI IN AUMENTO (operante se richiamata nella scheda di polizza)

A parziale deroga di quanto previsto nella definizione di Contenuto, è tollerata l'esistenza di infiammabili fino a 1000 Kg (non tenendo conto di quelli completamente interrati).

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.31 – AUTOCOMBUSTIONE (operante se richiamata nella scheda di polizza)

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma).

Ai fini dell'operatività della garanzia, si considerano condizioni essenziali:

- che siano trascorsi almeno 15 giorni dalla data di effetto della presente garanzia;
- che lo stoccaggio della merce assicurata venga effettuato adottando procedure di trattamento, deposito e movimentazione che la tipologia merceologica del prodotto richiede.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.32 – ACQUA PIOVANA (operante se richiamata nella scheda di polizza)

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da acqua piovana escluso i danni da mancata manutenzione al tetto ed alle coperture.

Sono esclusi dalla presente estensione di garanzia:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno;
- b) i danni causati da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- c) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche derivanti da acqua piovana;
- d) i danni causati da umidità, stillicidio e rigurgito di fogne;
- e) i danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie;
- f) i danni a cose poste a meno di 12 cm. sul livello del pavimento dei locali;
- g) i danni alle cose all'aperto o sotto semplici tettoie aperte da uno o più lati.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.33 – INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI (operante se richiamata nella scheda di polizza)

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua penetrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve anche se causato da insufficiente capacità di smaltimento delle gronde e dei pluviali in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

Sono esclusi dalla presente estensione di garanzia i danni di infiltrazione, umidità, stillicidio.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.34 – GELO E GHIACCIO (operante se richiamata nella scheda di polizza)

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e/o tubazioni in genere al servizio dei fabbricati assicurati, purché l'attività svolta dagli impianti danneggiati dal gelo non sia stata sospesa per più di 48 ore antecedenti il sinistro.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.35 – ERUZIONI VULCANICHE (operante se richiamata nella scheda di polizza)

La Società indennizza i danni materiali e diretti direttamente causati alle cose assicurate da eruzioni vulcaniche.

Sono esclusi dalla presente estensione di garanzia i danni:

- a) di terremoto, inondazione, alluvione, maremoto;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'eruzione vulcanica sulle cose assicurate;
- c) di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Agli effetti della presente estensione di garanzia i fenomeni di natura vulcanica che dovessero verificarsi nel corso delle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuiti ad un unico episodio eruttivo ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.36 – MAREMOTO (operante se richiamata nella scheda di polizza)

La Società risponde dei danni materiali e subiti dagli enti assicurati per effetto di maremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino a livello sottomarino dovuto a cause endogene.

Esclusioni – Ai soli effetti della presente garanzia, a parziale deroga di quanto previsto in polizza, la Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica, da inondazioni, alluvioni, allagamenti, da terremoto;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Agli effetti della presente garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto e del minimo indicati nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore di quanto indicato nella scheda di polizza.

Art. 1.37 – VALORI E DENARO (operante se richiamata nella scheda di polizza)

L'Assicurato od il Contraente dichiara di essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli di credito e delle carte valori assicurate.

Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti fino ad un massimo di **Euro 52,00** per titolo.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto fra le Parti:

- 1) che l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- 2) che il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
- 3) che la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- 4) che l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso, non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, il risarcimento sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.38 – QUADRI, STAMPI, MODELLI, COSE PARTICOLARI (operante se richiamata nella scheda di polizza)

La Società rimborsa le spese sostenute per la riparazione o ricostruzione di Cose particolari danneggiate o distrutte da incendio od altro evento indennizzabile a termini di polizza.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.39 – RICOSTRUZIONE ARCHIVI/DOCUMENTI (operante se richiamata nella scheda di polizza)

La Società rimborsa le spese sostenute per la riparazione o ricostruzione di archivi distrutti da incendio od altro evento indennizzabile compresi gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi per la perdita dei documenti.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.40 – SPESE RICOSTRUZIONE E RIFACIMENTO COSE PARTICOLARI A P.R.A. (operante se richiamata nella scheda di polizza)

La Società risponde, nei limiti di quanto indicato in polizza, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento delle cose particolari distrutte o danneggiate.

Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di **dodici mesi** dal sinistro.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.41 – CEDIMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO (operante se richiamata nella scheda di polizza)

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di franamento o smottamento del terreno.

Esclusioni – Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, a parziale deroga di quanto previsto in polizza, la Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da franamento o smottamento;
- causati da eruzione vulcanica, da inondazioni, alluvioni, allagamenti, da maremoto, da terremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dello smottamento sugli enti assicurati;
- da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Agli effetti della presente garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio di smottamento ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.42 – CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE (operante se richiamata nella scheda di polizza)

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da crollo di fabbricati od impianti causato da cedimento, smottamento o franamento del terreno.

Esclusioni - Restano esclusi i danni causati da o conseguenti a:

- allagamenti, terremoto, slavine, valanghe, eruzioni vulcaniche, umidità, stillicidio, trasudamento ed infiltrazioni;
- errori di progettazione o di calcolo, errore nei disegni costruttivi o difetti di costruzione o vizio di materiale, guasti accidentali;
- mancata od inadeguata manutenzione e/o revisione, deperimento, usura, logorio, corrosione, ruggine o incrostazione.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.43 – ENTI AD IMPIEGO MOBILE (operante se richiamata nella scheda di polizza)

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti da enti ad impiego mobile.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.44 – BENI PRESSO TERZI (operante se richiamata nella scheda di polizza)

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti da **beni temporaneamente presso terzi** per lavorazione, riparazione e/o manutenzione, in conseguenza degli eventi di cui al presente settore.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.45 – ONORARI CONSULENTI E PERITI (operante se richiamata nella scheda di polizza)

La Società rimborsa le spese e gli onorari di consulenti o periti che il Contraente, in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dall'Art. 1.82 nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.

Agli effetti della presente garanzia, in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.46 – ANTICIPO INDENNIZZI (operante se richiamata nella scheda di polizza)

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al **50%** dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a quanto indicato in polizza qualunque sia l'ammontare del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al "valore a nuovo", la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato solo quando l'Assicurato dimostra che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 1.54 lettera c).

Quando si tratta di immobili, prima del pagamento dell'eventuale anticipo, l'Assicurato deve esibire alla Società i certificati che comprovino l'assenza di iscrizioni ipotecarie.

Art. 1.47 – DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI (operante se richiamata nella scheda di polizza)

A parziale modifica di quanto disposto dall'Art. 1.81, si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata effettuata dall'Assicurato venga limitato alla presentazione di uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita.

Art. 1.48 – COSTI DI PROGETTAZIONE (operante se richiamata nella scheda di polizza)

La Società si impegna a corrispondere i costi e/o gli oneri fino alla concorrenza della somma indicata in polizza, che l'Assicurato dovesse essere tenuto a pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di progettazione per ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.49 – DEROGA ALLA PROPORZIONALE (operante se richiamata nella scheda di polizza)

A parziale deroga dell'Art. 1.87, si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore a quanto indicato in scheda di polizza. Qualora tale limite dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell'Art. 1.87 rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

In relazione a quanto sopra l'Assicurato od il Contraente si impegna ad integrare il premio in misura proporzionale alla constatata e concordata scopertura di garanzia per l'intera annualità assicurativa.

Art. 1.50 – ERRORI DI MOVIMENTAZIONE E MANOVRA (operante se richiamata nella scheda di polizza)

Si intendono compresi nella copertura assicurativa i danni da movimentazione e manovra subiti dagli enti assicurati a seguito di caduta accidentale conseguente ad operazioni inerenti l'attività svolta dall'Assicurato e dichiarata in polizza.

Si intendono espressamente esclusi i danni:

- conseguenti ad operazioni di manutenzione, montaggio e collaudo;
- in occasione di eventi sociopolitici ed atti dolosi di terzi;
- causati con dolo dell'Assicurato e delle persone delle quali deve rispondere.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.51 – ONERI DI URBANIZZAZIONE (operante se richiamata nella scheda di polizza)

La Società indennizza gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune per i danni materiali al fabbricato.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 1.52 – DANNI INDIRETTI IN FORMA PERCENTUALE (operante se richiamata nella scheda di polizza)

A parziale deroga dell'Art. 1.54 lettera j), si assicura, nei limiti della percentuale indicata in polizza e sino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo, i danni di interruzione di esercizio conseguenti a sinistri risarcibili ai termini della presente polizza.

In caso di sinistro l'indennizzo per l'assicurazione dei danni d'interruzione di esercizio verrà calcolato – partita per partita – applicando all'importo del risarcimento per danni materiali e diretti la percentuale assicurata a meno che, per effetto di successive modifiche al contratto, tale percentuale risulti diminuita.

Art. 1.53 – DANNI INDIRETTI IN FORMA A DIARIA (operante se richiamata nella scheda di polizza)

La Società indennizza all'Assicurato le perdite che possono derivargli da interruzioni dell'attività causate all'Azienda da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.

La Società indennizza all'Assicurato l'importo della diaria indicata in polizza per ogni giorno di inattività totale.

Per i giorni durante i quali l'inattività è solo parziale la diaria si intende ridotta in proporzione.

L'assicurazione è limitata ai danni da inattività dei giorni consecutivi successivi al sinistro indicati in polizza.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni da inattività verificatisi nel giorno del sinistro e fino alle ore 24 del terzo giorno successivo.

Ferme restando le esclusioni previste all'Art. 1.54, sono escluse dall'assicurazione le perdite o le spese conseguenti a sinistro:

- 1) causato da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, sovraccarico neve;
- 2) causato da fenomeno elettrico;
- 3) subito dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del liquido frigorigeno;

che comporti prolungamento od estensione dell'inattività provocato da:

- 4) dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- 5) tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- 6) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
- 7) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.

Art. 1.54 – ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni;
- f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- h) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- j) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o di qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- k) di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date (così detto "Rischio 2000");
- l) derivanti dal c.d. "rischio informatico" o "cyber risk", come ad esempio distruzione di server, cancellazione di database clienti o ordini per azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica, l'azione di un virus o malware;
- m) a veicoli soggetti alla R.C. obbligatoria (D. Lgs. 206/2005) in quanto in circolazione.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art. 1.55 – UNIVERSALITÀ

Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce il complesso descritto, fatta eccezione per l'area dello stesso. Inoltre, in caso di sinistro, quanto contenuto entro il recinto del complesso deve ritenersi tutto assicurato e, qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbiosa o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Macchinari, attrezzature".

Art. 1.56 – COMPENSAZIONE TRA PARTITE

In caso di sinistro, qualora la somma assicurata "Contenuto, arredamento, impianti" risulti eccedente al valore delle cose che costituiscono la partita stessa, la somma assicurata in eccedenza verrà attribuita alla partita "Merci in forma fissa", se tale partita è assicurata per una somma insufficiente. Identica compensazione verrà effettuata anche in senso contrario (partita "Contenuto, arredamento, impianti" insufficiente e partita "Merci in forma fissa" eccedente).

Art. 1.57 – COMPENSAZIONE DI VALORI ASSICURATI

Premesso che la somma dei capitali relativi alle partite "Macchinari, attrezzature" indicati e assicurati per ogni stabilimento rappresenta il massimo esborso per la Società in caso di sinistro, si prende atto fra le Parti che, qualora in sede di verifica da parte della Società a seguito di sinistro risarcibile in base alla presente polizza si accertasse la non conformità di quanto dichiarato dall'Assicurato o dal Contraente (e cioè, che i valori dichiarati e assicurati si trovavano al momento del sinistro parzialmente o totalmente nell'uno o nell'altro stabilimento) si procederà al risarcimento del danno sulla base del cumulo delle somme assicurate come se queste costituissero un unico capitale. Resta comunque inteso che il disposto di cui all'Art. 1.87 verrà applicato per la parte eccedente al totale delle somme assicurate alle predette partite.

Art. 1.58 – FABBRICATI IN COMPROPRIETÀ O IN CONDOMINIO

L'assicurazione della porzione di fabbricato comprende anche la quota, ad essa porzione relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

Art. 1.59 – CONDIZIONI OPERANTI SULLE SINGOLE TIPOLOGIE ASSICURATE

Quando l'assicurazione sia riferita ad uno o più dei rischi o delle circostanze sotto indicati, le Condizioni sotto riportate sono da intendersi prevalenti rispetto a quanto previsto dalle altre norme che regolano l'Assicurazione in generale:

- **FALEGNAMERIE, SEGHERIE e attività che prevedono la lavorazione del legno con macchine mordenti**

Ai fini e per l'efficacia delle garanzie previste dalla presente Sezione, nel caso in cui l'attività assicurata preveda la lavorazione del legno con macchine mordenti, oltre la metà delle stesse deve essere collegata ad impianto centralizzato di aspirazione.

Qualora intervenga un mutamento nel rischio che comporti una variazione di questa dichiarazione, l'Assicurato od il Contraente si obbliga a darne avviso alla Società ed a pagare l'aumento di premio in conformità a quanto stabilito dalla

Tariffa per le variate caratteristiche del rischio. Se il sinistro si verifica prima che l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto ad entrambi i detti obblighi, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'Art. 1898 c.c..

- **ARMERIE**

A parziale deroga di quanto previsto nel Glossario alla Definizione Contenuto – Merci, si conviene fra le Parti che è tollerata l'esistenza di munizioni contenenti polvere da sparo (esplosivo) fino ad un massimo di 10 Kg.

Art. 1.60 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato ai termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 1.61 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 1.62 – ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, il costo di costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
 - 2) agli effetti dell'Art. 1.87, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
 - 3) agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui all'Art. 1.86 punti 1 e 2;
 - 4) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
 - 5) l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività.
- Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

Art. 1.63 – CONTENUTO DEGLI APPARECCHI SOMMINISTRATORI DI CALORE

È escluso il contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori; la Società non risponde inoltre dei danni a forni e muffole causati dalle fiamme o dal calore del focolare.

Art. 1.64 – CIRCOSTANZE NON INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

È tollerata, e quindi può non essere dichiarata in polizza, l'esistenza di:

- 1 kg di "esplosivi";
- 50 kg di "infiammabili" ad uso esclusivo di manutenzione nonché di quelli in serbatoi completamente interrati o nei serbatoi dei veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore o ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento al servizio del fabbricato;
- 50 kg di "merci speciali".

Non si tiene conto di "esplosivi", "infiammabili" e "merci speciali" esistenti nei locali non occupati dall'Assicurato.

Art. 1.65 – PARTICOLARI CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN RAPPORTO ALLE CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI

Le seguenti caratteristiche dei fabbricati: strutture portanti verticali, solai, strutture portanti del tetto e copertura, pareti esterne e coibentazioni influiscono sulla valutazione del rischio; le dichiarazioni ad esse relative hanno carattere essenziale a tutti gli effetti contrattuali, con particolare riguardo a quanto disposto sulle dichiarazioni inesatte e sull'aggravamento del rischio Artt. 2.1 e 2.6. In assenza di dichiarazioni esplicite dell'Assicurato o del Contraente su una o più caratteristiche sopra elencate, l'assicurazione viene prestata per fabbricato comunque costruito nei riguardi delle sole caratteristiche costruttive non menzionate.

Non hanno influenza nella valutazione del rischio, sono cioè tollerati:

1. le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell'area coperta dal fabbricato stesso;
2. i materiali nelle porzioni di pareti esterne, del tetto (esclusa la struttura portante), dei solai quando la loro superficie non supera un decimo rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne, del tetto e dei solai;
3. le materie plastiche non espanse né alveolari impiegate nelle porzioni di pareti esterne e del tetto (esclusa la struttura portante) quando la loro superficie non supera un terzo rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne e del tetto;
4. i materiali impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimenti se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
5. i materiali combustibili, rivestiti da ogni lato per uno spessore minimo di 3 cm. da materiali incombustibili, purché non usati per strutture portanti;
6. i cantinati e i seminterrati se la loro superficie non supera 1/4 dell'area coperta dal fabbricato;
7. i soppalchi se la loro superficie non supera 1/4 della superficie del piano in cui si trovano.

Art. 1.66 – ENTI IN LEASING

Sono esclusi gli enti in leasing qualora già garantiti con apposita assicurazione.

Art. 1.67 – POLIZZE TRASPORTI

Se al momento del sinistro le cose assicurate risultassero garantite per gli stessi eventi mediante polizze di sicurezza contro i rischi di trasporto, la Società risponderà solo per la parte di danno eventualmente non coperta dalle stesse polizze di sicurezza e sino alla concorrenza delle somme assicurate con la presente polizza.

Tale condizione non sarà tuttavia invocata dalla Società nel caso in cui fosse svolta azione di regresso in base all'Art. 1916 c.c. nei confronti del Contraente o dell'Assicurato in conseguenza di danno risarcito per effetto della citata polizza trasporti.

Il Contraente o l'Assicurato si obbliga, in caso di sinistro, a dare visione alla Società delle polizze di sicurezza contro i rischi di trasporto concernenti le cose colpite.

Art. 1.68 – URTO VEICOLI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dall'urto di veicoli non appartenenti al Contraente o all'Assicurato ed in transito sulla pubblica via.

Art. 1.69 – PARIFICAZIONE DANNI INCENDIO

Fermo quanto stabilito dall'Art. 1.2, sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'incendio, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione.

Art. 1.70 – ONDA SONICA

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonora determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di **Euro 155,00**.

Art. 1.71 – IMPLOSIONE

Sono compresi in garanzia anche i danni causati alle cose assicurate da implosione, intendendosi per tale fenomeno l'improvvisa rottura di un corpo soggetto a pressione esterna superiore a quella interna. Se l'evento è originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante limitatamente alle cose non facenti parte della macchina od impianto in cui si è verificata l'implosione.

Art. 1.72 – VINCOLO

La suddetta polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore dell'ente vincolatario indicato in polizza (in seguito denominato Istituto), ipotecario e privilegiato in virtù di atto di finanziamento e pertanto la Società assicuratrice si obbliga a:

- a) notificare tempestivamente l'avvenuto sinistro all'Istituto;
- b) non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto dell'Istituto ed a riconoscere, nel caso si debba procedere a perizia, quale perito di parte, quello designato dall'Istituto di concerto con il Contraente;
- c) pagare esclusivamente all'Istituto, sino alla concorrenza del suo credito, l'importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta dell'Istituto stesso; la quietanza che questo ultimo rilascerà per l'importo versatogli sarà pienamente liberatoria per la Società anche nei confronti del Contraente;
- d) notificare tempestivamente all'Istituto, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato rinnovo della polizza ed a considerare valida l'assicurazione, nei soli confronti dell'Istituto e fino a concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio ed il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata sia stata consegnata dall'Ufficio Postale all'Istituto, fermo l'obbligo per quest'ultimo di pagare il premio relativo a tale periodo; l'Istituto ha comunque la facoltà di provvedere al pagamento dell'intero premio dovuto;
- e) notificare all'Istituto tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;
- f) non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi dell'Art. 2.9 e fatti salvi i diritti derivanti alla Società dell'applicazione dell'Art. 1898 c.c..

Art. 1.73 – OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 1.74 – FABBRICATI AD USO PROMISCUO

I premi della presente assicurazione sono stati convenuti sulla specifica dichiarazione dell'Assicurato o del Contraente che:

- a) il fabbricato descritto in polizza è adibito per almeno 3/4 della superficie complessiva dei piani, compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto, ad abitazioni civili, uffici, scuole, musei, pinacoteche, caserme, biblioteche, alberghi ed ospedali, fabbricati in corso di costruzione e fabbricati vuoti;
- b) la superficie delle parti di fabbricato destinate all'attività indicata in polizza, non supera nell'insieme 1/4 della superficie complessiva dei piani del fabbricato, compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto;
- c) nel fabbricato descritto in polizza non esistono cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili ad uso commercio.

Qualora intervenga un mutamento nel rischio che comporti una variazione di queste dichiarazioni, l'Assicurato od il Contraente si obbliga a darne avviso alla Società ed a pagare l'aumento di premio in conformità a quanto stabilito dalla Tariffa per le varié caratteristiche del rischio. Se il sinistro si verifica prima che l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto ad entrambi i detti obblighi, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'Art. 1898 c.c..

Art. 1.75 – ESISTENZA DI INFIAMMABILI

I premi della presente assicurazione sono convenuti sulla specifica dichiarazione dell'Assicurato o del Contraente che nel rischio assicurato esistono infiammabili:

- a) unicamente entro serbatoi completamente interrati;
- b) comunque riposti fino ai quantitativi in Kg specificati in polizza.

Qualora intervenga un mutamento nel rischio che comporti una variazione di questa dichiarazione, l'Assicurato od il Contraente si obbliga a darne avviso alla Società ed a pagare l'aumento di premio in conformità a quanto stabilito dalla Tariffa per le varié caratteristiche del rischio. Se il sinistro si verifica prima che l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto ad entrambi i detti obblighi, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'Art. 1898 c.c..

Art. 1.76 – BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. Il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di pagare alla Società la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 1.77 – COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO O DEL CONTRAENTE

La Società, a parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione incendio, risponde dei danni di incendio, esplosione e scoppio, nonché delle altre garanzie previste dalla presente polizza determinati da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente se questi è una persona fisica, dei Soci a responsabilità illimitata e/o degli amministratori se l'Assicurato od il Contraente è una persona giuridica.

Art. 1.78 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 c.c. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i Clienti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 1.79 – FABBRICATI IN CORSO DI COSTRUZIONE

La garanzia si intende prestata a condizione che in occasione della messa in opera dei materiali coibentanti e di rivestimento combustibili vengano scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti nei locali interessati:

- 1) vi sia permanentemente la presenza di personale le cui mansioni siano rivolte precipuamente a sorvegliare ed intervenire prontamente, con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio di incendio;
- 2) non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore ai 10 mc (dieci metri cubi);
- 3) non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentanti e di rivestimento che non siano già stati collocati in opera;
- 4) non sia consentito di fumare.

Art. 1.80 – LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

Che cosa fare in caso di sinistro

Art. 1.81 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 c.c.;
- b) darne avviso per iscritto, anche mediante P.E.C. all'indirizzo serviziosinistri@pec.amissima.it, all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 c.c..
- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di danno alle partite Merci deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino compresa quella relativa alla movimentazione delle merci, e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci, sia finite sia in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 c.c.

Art. 1.82 – CHI VALUTA L'AMMONTARE DEL DANNO (ARBITRATO IRRITUALE)

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Le spese dei Periti sono a carico della Società.

Art. 1.83 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagerano dolosamente l'ammontare del danno, dichiarano distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occultano, sottraggono o manomettono cose salvate, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilitano il progresso di questo, perdono il diritto all'indennizzo.

Art. 1.84 – L'ATTIVITÀ DEI PERITI (MANDATO DEI PERITI)

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 1.81;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 1.86;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, laddove previste.

I risultati delle operazioni peritali concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 1.85 – OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, se presenti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 1.86 – VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

1. Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
2. Macchinario, attrezzatura, arredamento - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione, ed ogni altra circostanza concomitante;
3. Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- per i Fabbricati: applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al **30%** del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;
- per Macchinario attrezzatura, arredamento e merci (punti II e III): deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 1.87.

Art. 1.87 – ASSICURAZIONE PARZIALE PER LA FORMA DI ASSICURAZIONE A VALORE INTERO

Se dalle stime fatte con le norme dell'Art. 1.86 risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 1.88 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 1.89 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando non ricorrano le esclusioni di cui all'Art. 1.54 punto i).

Art. 1.90 – LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 1.91 – TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE

In caso di trasloco delle cose assicurate l'assicurazione è operante, sia nell'ubicazione indicata in polizza che nella nuova, per i dieci giorni successivi alla comunicazione. In base a quanto sopra e per l'efficacia della garanzia, il Contraente o l'Assicurato si impegna a darne avviso scritto alla Società prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente il trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di emissione e perfezionamento di appendice di trasloco, salvo le disposizioni per l'aggravamento di rischio.

Art. 1.92 – COESISTENZA DI COPERTURA ELETTRONICA

Qualora risulti operativa la copertura Elettronica, dalla copertura della presente Sezione devono intendersi esclusi i beni rientranti nella copertura Elettronica.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti

Per quanto non riportato si rimanda alla scheda di polizza.

GARANZIA	Art.	Limite di indennizzo	Franchigia/scoperto
Fabbricato, Contenuto/Arredamento/Impianti, Macchinari/Attrezzature, Merci in forma fissa	1.2		Euro 250,00
Spese demolizione e sgombero	1.2	10% dell'indennizzo del sinistro	
Ricorso Terzi	1.4		Euro 250,00
Ricorso terzi – danni da interruzione di attività	1.4	10% del massimale	
Ricorso Locatari	1.5		Euro 250,00
Attrezzature ed arredi posti all'aperto	1.6		Euro 250,00
Merci in forma flottante	1.7		Euro 250,00
Aumento periodico merci	1.8		Euro 250,00
Valori e denaro – titoli di credito	1.37	Euro 52,00 per titolo	
Onda sonora	1.70		Euro 155,00 per sinistro

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 2.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – CAUSE DI NULLITÀ

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.

Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi:

- se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell'Art. 1895 c.c.;
- se al momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall'Art. 1904 c.c.;
- nei casi previsti dall'Art. 1418 c.c.

Art. 2.2 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni che prevedano la medesima operatività, il Contraente o l'Assicurato devono dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori e sono tenuti a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Quando sono previsti scoperti o franchigie a carico dell'Assicurato, questi verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 2.3 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'Art. 1901 c.c.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Il Contraente, fermo restando quanto disposto dal codice civile in tema di adempimenti alle obbligazioni, può pagare il premio, in ossequio a quanto previsto dall'Art. 47 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16/10/2006, secondo le seguenti forme:

- a) per mezzo di assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità intestato all'intermediario espressamente in qualità di rappresentante dell'impresa o all'impresa medesima;
- b) per mezzo di ordine di bonifico bancario o altra disposizione di pagamento automatico laddove il beneficiario è l'intermediario espressamente identificato in qualità di rappresentante dell'impresa o all'impresa medesima;
- c) il pagamento in contanti è ammesso soltanto nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio e per le polizze aventi premio annuo non superiore ad Euro 750,00 (settecentocinquanta).

Art. 2.4 – ADEGUAMENTO AUTOMATICO (valida solo se espressamente richiamata in polizza)

I capitali assicurati ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita") elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.

L'adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice corrispondente a quello del mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo.

Gli aumenti sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione.

Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di massimali e di premio.

Qualora la variazione sia inferiore al 2%, la variazione stessa viene arrotondata al 2%.

Qualora la variazione fosse negativa non si procederà ad alcun adeguamento.

Qualora in conseguenza delle variazioni dell'indice i capitali ed il premio vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, è facoltà del Contraente rinunciare all'adeguamento della polizza ed i capitali ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.

Nell'ipotesi in cui il Contraente si sia avvalso della suddetta facoltà, la Società può recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni e con rimborso del rateo di premio pagato e non goduto.

Sono soggetti ad adeguamento anche tutti gli importi previsti in polizza espressi in moneta, esclusi scoperti e franchigie e relativi minimi.

ART. 2.5 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2.6 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 c.c..

ART. 2.7 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.8 – PROROGA DELL'ASSICURAZIONE (tacito rinnovo)

Se la polizza è stata emessa senza deroga al patto di tacita proroga, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata, fax o P.E.C. della Società (disdette@pec.amissima.it) spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 2.9 – FACOLTÀ DI RECESSO**Per contratti di durata annuale (con tacito rinnovo)**

Le Parti possono recedere alla scadenza annuale indicata in polizza mediante disdetta inviata con lettera raccomandata, fax o P.E.C. (per disdette inviate dal Contraente alla Società la P.E.C. dedicata è: disdette@pec.amissima.it) come previsto dall'Art. 2.8 – Proroga dell'assicurazione (tacito rinnovo).

Per contratti di durata poliennale con riduzione del premio (sconto per poliennialità)

Le Parti, nel caso di **polizza poliennale con riduzione del premio**, possono recedere alla scadenza indicata in polizza e comunque al quinto anno se la polizza ha durata superiore, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.

Per sinistro**a) nel caso in cui il Contraente/Assicurato "è un consumatore":**

In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C.;

b) nel caso in cui il Contraente/Assicurato "non è un consumatore":

In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C.

Tale facoltà viene estesa anche al Contraente, se trattasi di persona fisica.

In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relative al periodo di rischio non corso.

Art. 2.10 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 2.11 - FORO COMPETENTE

Foro competente è quello del luogo di residenza o sede del Contraente o Assicurato.

Art. 2.12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 2.13 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio dello stato italiano, dello stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 2.14 - RESTRIZIONI INTERNAZIONALI – INEFFICACIA DEL CONTRATTO

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

Amissima Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A.

Il Rappresentante Legale

(dott. Alessandro Santoliquido)

